



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Regina Margherita"

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E

Indirizzo civico: Via Madonna dell'Orto, 2 – 00153 ROMA Tel. 065809250

CODICE FISCALE: 97200020580 – codice univoco per fatturazione elettronica: UF8MNM

Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it rmic80800e@pec.istruzione.it

Web Istituto www.scuolareginamargherita.edu.it

**CONVENZIONE PER L'USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
SCOLASTICHE FUORI DALL'ORARIO DEL SERVIZIO SCOLASTICO**

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

PROT N. 2573/2023 del 19/04/2023

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di aprile, presso la sede dell'Istituto IC REGINA MARGHERITA

Tra

- il **Dirigente scolastico** PASQUALINA MIRARCHI, nata il 06/12/1958 a NAPOLI, Provincia di NAPOLI e residente a NAPOLI in via Vecchia delle vigne n. 68, codice fiscale MRRPQL58T46F839V, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Scolastico

e

- **L'Associazione dei genitori** dell'Istituto REGINA MARGHERITA, denominata "SCUOLA REGINA", con sede in Roma presso l'Istituto medesimo, sito in via della Madonna dell'Orto 2, rappresentata dal Sig.ra Biscaglia Lilia, nata a Benevento, BN, residente a Roma in Viale Trastevere 173, tel, 3495942990, liliabiscaglia@yahoo.it. codice fiscale BSCLLI77B53A783K, nella sua qualità di **Presidente dell'Associazione**

VISTO l'atto costitutivo dell'associazione "SCUOLA REGINA" –statuto dell'Associazione e la nomina del Consiglio Direttivo, che fanno parte integrante di questa convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA DI QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità della convenzione)

Oggetto della convenzione è l'assegnazione all'Associazione Genitori "SCUOLA REGINA" degli spazi scolastici, dei servizi annessi, e delle relative strutture fisse, ubicati nella scuola statale, nelle sue due sedi di via Madonna dell'Orto n. 2 e Badini, Piazza di S. Alessio, come da richiesta presentata.

All'Associazione Genitori "SCUOLA REGINA" che verrà in seguito, per brevità, denominato "concessionario" vengono dati in uso i seguenti locali, indicativamente e ferma restando la necessità di approvazione scritta di ogni singola attività:

- all'interno della sede di via Madonna dell'Orto n. 2 la biblioteca, la sala cinema, la palestra, la stanza al piano terra in alternativa alla stanza lato mensa quale ludoteca, i cortili per attività ludiche;
- all'interno della sede di Badini previa possibilità di vigilanza, la palestra e la biblioteca.

La Convenzione regola le procedure per l'uso dei locali e delle strutture date in concessione come previsto dall'articolo 5) del DPR 567/96 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2 (Durata e revoca della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile per un ugual periodo.

Qualora si verificassero fatti rilevanti, atti a cambiare le motivazioni e le condizioni della presente convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti, con preavviso di almeno 30 giorni a partire dall'inizio dell'anno successivo.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni.

I locali sono concessi esclusivamente per l'utilizzo richiesto: attività parascolastiche e di post scuola; con divieto di mutamento di destinazione d'uso e divieto di sublocazione e cessione anche parziale a chiunque ed a qualsiasi titolo.

La concessione può in qualsiasi momento essere revocata o temporaneamente sospesa, con preavviso di almeno 48 ore dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola, qualora sussistano gravi motivi, come ad esempio gravi inadempienze da parte del concessionario alle condizioni contenute nella presente convenzione, o vi siano esigenze insindacabili dell'Amministrazione Comunale.

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono, personalmente ed in solido con l'Associazione che rappresentano, ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. Sono pertanto a loro carico tutti i danni, da chiunque causati nell'ambito dello svolgimento delle attività per cui si richiede autorizzazione, che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o a cose. Il Dirigente Scolastico, la Pubblica Amministrazione sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. D'altra parte, le parti si danno atto che il concessionario stipulerà un'assicurazione che lo sollevi da ogni responsabilità per i danni di cui è responsabile ai sensi della presente convenzione, allegata alla presente. Rimane poi stabilito che, qualora il concessionario non riuscisse a reperire detta assicurazione a condizioni economiche ragionevoli, la convenzione stessa si ritiene risolta di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 3 (Utilizzo locali, vigilanza e controlli)

Il concessionario nell'esplicare la propria attività nei locali concessi in gestione con la presente Convenzione, dovrà agire nel rispetto delle norme di Pubblica Sicurezza e di ogni altra

norma relativa ai locali pubblici. In particolare, il concessionario garantisce la pulizia approfondita e sanificazione dei locali in concessione, da effettuarsi a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo, secondo procedure scritte concordate e approvate dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dell'IC.

Il concessionario è comunque vincolato ad usare i suddetti locali e le attrezzature per attività e manifestazioni che siano funzionalmente compatibili con la loro destinazione.

Ogni variazione rispetto alla destinazione d'uso esistente alla data della presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto.

Il concessionario non può utilizzare i locali nei giorni di sospensione dell'attività didattica.

L'uso dei locali è consentito in orario extrascolastico e non deve in alcun modo creare ostacolo allo svolgimento dell'attività didattica e più in generale della scuola.

Il concessionario è obbligato ad accettare ogni modifica degli orari di uso dei locali in relazione alle esigenze dell'attività scolastica, modiche richieste naturalmente in uno spirito di collaborazione e di comprensione delle esigenze delle attività integrative organizzate dal concessionario stesso.

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di accedere in qualsiasi momento per mezzo del personale dipendente o di tecnici esterni all'uopo incaricati allo scopo di verificare il corretto utilizzo della struttura e degli arredi.

L'uso dei locali oggetto della presente convenzione deve essere limitato alle attività previste dal DPR 567/96 e successive integrazioni (D.P.R. 156/99, 105/2001 e 301/05).

I firmatari si impegnano ad usare quanto concesso con la presente convenzione nel pieno e rigoroso rispetto di quanto previsto dal Regolamento di ogni Istituzione scolastica.

ARTICOLO 4

(Divieti)

E' fatto divieto al concessionario:

- che nei locali oggetto della concessione si svolgano manifestazioni estranee alla funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
- di utilizzare il locale per attività di promozione, vendita o a qualunque altro scopo di lucro, salvo si tratti di attività di raccolta fondi finalizzate a progetti di cui, ai sensi dello Statuto del concessionario, benefici la scuola.
- di effettuare all'interno degli impianti, qualunque forma di pubblicità che non sia espressamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.
- di eseguire, senza preventivo consenso scritto del Dirigente Scolastico, mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti.
- di danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali e le attrezzature. I locali si consegnano in buono stato di conservazione ex art. 1575 Cod. Civ. Ogni qualvolta siano constatati eventuali danni conseguenti all'uso extrascolastico dei locali e delle attrezzature, il concessionario ne darà immediata comunicazione scritta al Dirigente Scolastico, provvedendo nel contempo all'accertamento delle responsabilità, per il ripristino del materiale e/o delle attrezzature danneggiate nel più breve tempo possibile o, eventualmente, per provvedere alla sostituzione di quanto non riparabile. Il conseguente accertamento dei danni verrà effettuato congiuntamente dalle parti.
- di utilizzare i materiali, le attrezzature, i sussidi, la fotocopiatrice e la dotazione informatica ed ogni altro bene o servizio della scuola non concessi esplicitamente in uso con la presente convenzione e di cui non si è assegnati da parte del Dirigente Scolastico.

ARTICOLO 5

(Prescrizioni in materia di sicurezza)

I firmatari della convenzione si impegnano alla attuazione di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgvo 81/08 e s.m.i. e al rispetto degli adempimenti e di quanto previsto dallo stesso decreto.

Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. la scuola assume l'onere di fornire a coloro i quali effettuano il servizio di doposcuola, il documento di valutazione dei rischi completo del rischio per la sicurezza antincendio e del piano di evacuazione.

Si rammenta il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda il divieto di fumo.

ARTICOLO 6 (Obblighi del concessionario)

Sono a carico dell'associazione concessionaria:

- tutti gli **oneri connessi alle attività parascolastiche e di doposcuola** promosse dall'Associazione: la scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduca nei locali della scuola;
- la definizione di figure responsabili per le singole attività, **i cui profili e CV siano depositati agli atti della istituzione scolastica;**
- **la predisposizione di un prospetto ore settimanali** di frequenza e utilizzo dei locali dati in concessione; tale prospetto, da allegare alla presente convenzione, richiederà una approvazione scritta da parte della scuola, che la medesima si impegna gentilmente a valutare nel termine massimo di cinque giorni lavorativi;
- **la predisposizione di un elenco nominativo dei bambini frequentanti le attività** parascolastiche e di doposcuola, da consegnare alla scuola in ogni caso prima che il singolo bambino cominci la singola attività;
- **la predisposizione di un elenco anagrafico e fiscale di tutte le persone che gestiscono le attività** o che comunque accedono ai locali dati in concessione, da consegnare alla scuola in ogni caso prima dell'accesso delle suddette persone ai locali medesimi;
- **la definizione di un referente** del concessionario presso la scuola;

L'utilizzo delle quote versate dai responsabili delle singole attività, per l'acquisto di materiale educativo-didattico-multimediale sulla base dei fabbisogni emersi in sede di Consiglio di Istituto.

ARTICOLO 7 (Norme finali e di rinvio)

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'Art.16 allegato B) del D.P.R. 26.10.72 n.642, come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n°. 131 del 26/04/86 e del DM 20/08/1992.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia in tema di locazioni.

Letto, confermato e sottoscritto, con accettazione espressa di tutti gli articoli.

Roma, li 19 Aprile 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pasqualina Mirarchi

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO

Antonio Turchetti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

Luca Borsella

